



CITTA' DI TORINO

Allegato 1 Del.C.C. prop. 9629/2026

REGOLAMENTO DEI MERCATI PERIODICI TEMATICI N. 284

TAVOLA SINOTTICA

| <i>MERCATI PERIODICI TEMATICI</i> | <i>PROPOSTE DI MODIFICA</i> | <i>Commento alla proposta di modifica</i> |
|---|---|--|
| <p>Articolo 1 - Oggetto del regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina le attività commerciali sulle aree pubbliche, o su quelle private delle quali il Comune abbia la disponibilità, sulle aree di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio, aventi carattere tematico con cadenza mensile od ultramensile. Tali attività verranno definite come mercati tematici periodici.</p> | <p>Articolo 1 - Oggetto del regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina le attività commerciali sulle aree pubbliche, o su quelle private delle quali il Comune abbia la disponibilità, come definite all'art. 27 c. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., sulle aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio aventi carattere tematico con cadenza mensile od ultramensile, nelle giornate festive o prefestive. Tali</p> | <p>La proposta di modifica:</p> <ul style="list-style-type: none">- richiama le definizioni di cui all'art. 27 del D.lgs. 114/1998 e s.m.i., rendendo più aderente alla predetta norma il tenore letterale del Regolamento;- come da prassi consolidata, stabilisce che le manifestazioni possono essere effettuate nella giornata festiva o in giornata prefestiva;- chiarisce lo status "storico" del mercato del Balon del sabato, unico mercato a cadenza settimanale. |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>manifestazioni attività sono vengono definite come mercati periodici tematici periodici.</p> <p>2. Il mercato cittadino del “Balon del Sabato” conserva la cadenza settimanale, per il suo valore storico culturale.</p> | |
| <p>Articolo 2 - Atto istitutivo</p> <p>1. La Città, con atto della Giunta, ha la facoltà di istituire, sentite le associazioni di Categoria, le associazioni dei Consumatori, mercati tematici periodici con cadenza mensile o ultramensile, sia su iniziativa propria, sia su proposta di soggetti privati. L'atto istitutivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari a stabilire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la specificazione del tema e delle merceologie ammesse; - la localizzazione del mercato; | <p>Articolo 2 - Atto istitutivo - Sperimentazione</p> <p>1. La Città, con atto della Giunta, ha la facoltà di istituire, sentite le associazioni di Categoria e le associazioni dei Consumatori, mercati tematici periodici tematici con cadenza periodica mensile o ultramensile, sia su iniziativa propria, anche circoscrizionale, sia su proposta di soggetti terzi privati.</p> <p>2. L'atto istitutivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari a stabilire:</p> <p>a) la specificazione del tema e delle merceologie ammesse;</p> | <p>La proposta di modifica dell'art. 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al comma 1, elide la cadenza del mercato già indicata all'art. 1; - al comma 2, nel confermare la competenza della Giunta per l'istituzione del mercato a tempo indeterminato (atto politico di istituzione distinto dagli atti gestori di competenza dirigenziale per la successiva fase di organizzazione e affidamento), individua il contenuto minimo dell'atto istitutivo; - al comma 3, introduce la durata a tempo indeterminato dell'istituzione; - al comma 4, introduce la sperimentazione. <p>L'introduzione della soglia minima di sei eventi annui e della possibilità di una sperimentazione fino a ventiquattro mesi rendono la disciplina</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - la cadenza; - la dimensione del mercato in numero di posteggi; - la disposizione e la dimensione dei posteggi; - la definizione dei soggetti ammessi; - la definizione delle percentuali degli operatori concessionari e assegnatari di volta in volta. | <ul style="list-style-type: none"> b) la localizzazione del mercato; c) la cadenza periodica, mensile o ultramensile, comunque non inferiore a 6 eventi annuali; — la dimensione del mercato in numero di posteggi; — la disposizione e la dimensione dei posteggi; d) la definizione dei soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione; e) i soggetti cui può essere affidata la gestione e l'organizzazione della manifestazione; f) la definizione delle percentuali degli operatori concessionari e assegnatari di volta in volta. <p>3. Il mercato periodico tematico è istituito a tempo indeterminato e si svolge sino all'eventuale revoca da parte della Città.</p> <p>4. L'istituzione del mercato può essere</p> | <p>più flessibile, e aderente alle esigenze emerse nella prassi ultra decennale.</p> <p>La Città può valorizzare la fase programmatica, con nuove iniziative senza cristallizzarle immediatamente, stabilizzando quelle che rispondano a maggior interesse pubblico.</p> <p>Per omogeneità lessicale, in tutto il nuovo testo regolamentare proposto “la Pubblica Amministrazione” è stata sostituita da “la Città”.</p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>preceduta da una fase di sperimentazione temporanea non superiore a ventiquattro mesi, approvata con atto della Giunta Comunale, su iniziativa della Città, anche circoscrizionale, o su proposta di soggetti terzi. Il progetto di sperimentazione deve avere i contenuti minimi di cui al predetto comma 2, e prevedere eventi non inferiori a sei su base annua.</p> | |
| <p>Articolo 3 - Attività</p> <p>1. Nei mercati tematici periodici potranno essere vendute esclusivamente merci e prodotti definiti nell'atto istitutivo. Potranno essere inoltre organizzate attività collaterali di animazione territoriale, culturale, sociale finalizzate all'incremento dell'attrazione del mercato. La Città può inoltre riservare degli spazi per attività di tipo istituzionale.</p> | <p>Articolo 3 - Attività</p> <p>1. Nei mercati tematici periodici tematici potranno essere vendute esclusivamente merci e prodotti definiti nell'atto istitutivo. Potranno essere inoltre organizzate attività collaterali di animazione territoriale, culturale, sociale finalizzate all'incremento dell'attrazione del mercato. La Città può inoltre riservare degli spazi per attività di tipo istituzionale.</p> | <p>La proposta limita la disciplina delle attività ulteriori rispetto alla vendita, con la previsione di attività accessorie di animazione e di utilizzo di spazi istituzionali.</p> <p>I divieti sono già oggetto di disciplina al successivo art. 4. In tal modo si evita una duplicazione, rendendo la disciplina coerente con la rubrica.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Articolo 4 - Divieto di vendita</p> <p>1. Sui mercati tematici periodici è fatto divieto assoluto di porre in vendita merci e prodotti non rientranti nel tema, e specificate nell'atto istitutivo.</p> | <p>Articolo 4 - Divieto di vendita</p> <p>1. Sui Nei mercati tematici periodici tematici è fatto divieto assoluto di porre in vendita merci e prodotti non rientranti nel tema, e specificato nell'atto istitutivo.</p> | <p>La riformulazione rafforza il principio di specializzazione tematica, concentrando in un'unica disposizione il divieto di vendita di prodotti estranei al tema del mercato. Dal punto di vista motivazionale, la modifica risponde all'esigenza di tutelare l'identità del singolo mercato periodico tematico e di agevolare l'attività di controllo da parte dei soggetti istituzionalmente preposti, ribadendo altresì il carattere tassativo dell'individuazione del tema della manifestazione.</p> |
| <p>Articolo 5 - Soggetti ammessi</p> <p>1. I soggetti ammessi alla vendita sono elencati nell'atto istitutivo. Generalmente possono essere:</p> <p>1) i titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998;</p> <p>2) i titolari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;</p> <p>3) artigiani restauratori - iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane;</p> <p>4) operatori del proprio ingegno ai sensi</p> | <p>Articolo 5 - Soggetti ammessi</p> <p>1. I soggetti ammessi alla vendita, che possono partecipare alla manifestazione, sono elencati nell'atto istitutivo. Generalmente Possono essere:</p> <p>a) i titolari di autorizzazione commerciale al dettaglio in sede fissa ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 114/1998;</p> <p>b) i titolari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 c. 1 lett. a) e b) del D.lgs. 114/1998;</p> <p>c) artigiani restauratori - iscritti all'albo</p> | <p>Il nuovo testo proposto sostituisce la formula aperta del regolamento vigente ("generalmente possono essere") con un elenco tipizzato di categorie ammesse, accompagnato da riferimenti normativi aggiornati e precisi.</p> <p>La modifica è motivata dall'esigenza di certezza giuridica e di uniformità istruttoria.</p> <p>Vengono elencati gli operatori ammessi a partecipare, muniti di autorizzazione al commercio, nonché gli operatori del proprio ingegno e i venditori occasionali, muniti di idonei documentazione <i>ex lege</i>.</p> <p>In particolare, per i cosiddetti "hobbisti" si richiama la Legge Regionale 28/1999 e s.m.i e per gli Operatori del Proprio Ingegno il Regolamento municipale n. 401.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>dell'art. 4 comma 2 punto h del D.Lgs. 114/1998;</p> <p>5) produttori agricoli;</p> <p>6) soggetti che non svolgono l'attività come attività principale, non professionisti, e che siano provvisti di regolare autorizzazione temporanea. Tali soggetti non possono partecipare alle manifestazioni per un numero superiore a cinque volte all'anno solare; a tal fine sono rilevanti tutte le manifestazioni effettuate sul territorio nazionale.</p> | <p>C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane;</p> <p>d) operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. h) del D.lgs. 114/1998, come definiti all'art. 1 c. 2 del Regolamento municipale n. 401, provvisti di libretto rilasciato dalla Città di Torino;</p> <p>e) produttori agricoli;</p> <p>f) soggetti che non svolgono l'attività come attività principale, non professionisti, e che siano provvisti di regolare autorizzazione temporanea. Tali soggetti non possono partecipare alle manifestazioni per un numero superiore a cinque volte all'anno solare; a tal fine sono rilevanti tutte le manifestazioni effettuate sul territorio nazionale pongono in vendita in forma occasionale beni di modico valore, ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. Piemonte n. 28/1999 e s.m.i., provvisti di tesserino regionale per la vendita occasionale su area</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| | pubblica (c.d. hobbisti). | |
| <p>Articolo 6 - Regime autorizzatorio</p> <p>1. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali e temporanee ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 28/1999. Gli operatori presenti con tale titolo autorizzatorio non possono rappresentare un numero percentuale superiore a quanto previsto nell'atto istitutivo e comunque, nei mercati con cadenza mensile, sempre inferiore al 50%.</p> | <p>Articolo 6 – Regime autorizzatorio</p> <p>1. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali e temporanee ai sensi dell'art. 11 c. 4 della L.R. 28/1999. Gli operatori presenti con tale titolo autorizzatorio non possono rappresentare un numero percentuale superiore a quanto previsto nell'atto istitutivo e comunque, nei mercati con cadenza mensile, sempre inferiore al 50%.</p> | |
| <p>Articolo 7 – Documentazione</p> <p>1. Tutti gli operatori ammessi al mercato sono tenuti ad esporre l'autorizzazione, e a presentare agli organi di vigilanza la documentazione prevista dalle norme vigenti relative alle merci poste in vendita, nonché il titolo autorizzatorio. Qualora siano posti in vendita oggetti o generi di abbigliamento il cui prezzo di</p> | <p>Articolo 7- Documentazione</p> <p>1. Tutti gli operatori ammessi al mercato sono tenuti ad esporre l'autorizzazione, o idoneo titolo autorizzatorio abilitativo, nonché a presentare esibire agli organi di vigilanza la documentazione prevista dalle norme vigenti relative alle merci poste in vendita, nonché il titolo autorizzatorio. Qualora siano posti in vendita oggetti o generi di abbigliamento il</p> | <p>La proposta di modifica esplicita la documentazione necessaria per partecipare alla manifestazione: autorizzazione (A e B), o idoneo titolo abilitativo (autorizzazioni temporanee, tesserini hobbisti, libretti OPI), che tutti gli operatori ammessi sono tenuti ad esporre e ad esibire a richiesta della Pubblica Autorità.</p> <p>Al contempo, si ritiene opportuno integrare il Regolamento con riguardo alla documentazione richiesta per la vendita di beni usati, prevedendo altresì che l'importo dei beni usati posti in vendita al di sopra del quale è necessario</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>vendita superi l'importo di 25 Euro per gli oggetti, e di 50 Euro per l'abbigliamento è necessario che gli interessati siano in possesso del registro dell'usato, come previsto dagli articoli 16 e 17 e 247 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.</p> | <p>cui prezzo di vendita superi l'importo di 25 Euro per gli oggetti e di 50 Euro per l'abbigliamento, o il diverso importo stabilito dalla Città, è necessario che gli interessati gli operatori siano in possesso del registro dell'usato, come previsto dall'art. 16 e 17 128 T.U.L.P.S. e 247 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza dall'art 247 Reg. Esec. T.U.L.P.S.</p> <p>2. Gli hobbisti devono predisporre l'elenco dei beni, ai sensi dell'art. 11 ter c. 1 lett. a) e c. 3 della L.R. n. 28/1999 e s.m.i.</p> | <p>l'utilizzo del registro dell'usato possa essere modificato dalla Città.</p> <p>Per gli hobbisti, attratti al regime della vendita occasionale, non costituente commercio, si richiama, infine, la L.R. 28/1999, che prescrive l'obbligo di predisporre ed esibire agli organi di vigilanza l'elenco dei beni, fermo restando il divieto di vendita di beni di valore superiore a euro 150,00.</p> |
| <p>Articolo 8 - Concessione dei posteggi</p> <p>1. I posteggi verranno assegnati, a seguito di apposito bando, con concessione della durata pari a quella dell'atto istitutivo del mercato. Nel caso che il mercato venga riconfermato, tale concessione costituisce priorità, ma non diritto di rinnovo. Al fine di garantire la qualità del mercato non si prevedono</p> | <p>Articolo 8 – Concessione dei posteggi Gestione del mercato periodico tematico e Concessione</p> <p>1. I posteggi verranno assegnati, a seguito di apposito bando, con concessione della durata pari a quella dell'atto istitutivo del mercato. Nel caso che il mercato venga riconfermato, tale concessione costituisce priorità, ma non diritto di rinnovo. Al fine di garantire la qualità</p> | <p>La proposta di modifica degli articoli 8 e 9, consente di disciplinare in modo organico l'affidamento della gestione e organizzazione complessiva del mercato a un soggetto attuatore selezionato con evidenza pubblica. La proposta di modifica rafforza l'organicità del Regolamento che, all'art. 1 e 2, alloca la funzione di indirizzo in capo alla Giunta e, all'art. 8, alloca la scelta del soggetto gestore a livello gestionale dirigenziale.</p> <p>Conseguentemente l'attuale art. 8 è spostato</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>subingressi. La cessione dell'azienda comporta il decadimento della concessione. Ogni singolo posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. E' fatto divieto di condividere il proprio posteggio con altri operatori, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione</p> | <p>del mercato non si prevedono subingressi. La cessione dell'azienda comporta il decadimento della concessione. Ogni singolo posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. E' fatto divieto di condividere il proprio posteggio con altri operatori, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.</p> <p>1. La gestione del mercato periodico tematico, istituito con delibera di Giunta Comunale, è affidata, con determina dirigenziale, sulla base della competenza centrale o decentrata a livello circoscrizionale, ad un soggetto attuatore scelto con procedure a evidenza pubblica, sulla base di un Progetto di gestione e organizzazione del mercato periodico tematico.</p> <p>2. La determina dirigenziale di individuazione del soggetto attuatore e di affidamento della</p> | <p>all'art. 11 che già prevedeva l'assegnazione dei posteggi ai singoli operatori di volta in volta, da distinguersi dalla concessione al soggetto attuatore.</p> <p>La nuova formulazione proposta dell'art. 8 individua la durata della gestione del mercato, il contenuto minimo della Determina dirigenziale di affidamento della gestione, e sottolinea la centralità del Progetto di gestione e organizzazione proposto in sede di gara.</p> <p>Si ritiene opportuno integrare il Regolamento con l'inserimento del richiamo espresso al rilascio delle concessioni di suolo pubblico in capo al Dipartimento Commercio - Servizio Aree Pubbliche e al pagamento del relativo canone ai sensi del Regolamento municipale n. 394.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>gestione, definisce altresì, nel rispetto della delibera istitutiva di cui all'art. 2, e sulla base del Progetto di cui al predetto comma 1, presentato in gara:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la dimensione del mercato in numero di posteggi;b) la disposizione e la dimensione dei posteggi, secondo una planimetria di dettaglio;c) i soggetti ammessi;d) la durata massima della gestione non superiore a due anni e la durata dell'eventuale proroga, alle medesime condizioni, non superiore a due anni;e) le attività collaterali di animazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento del mercato;f) il contributo a carico degli operatori che partecipano al mercato. <p>3. In ottemperanza al Regolamento municipale n. 394, al soggetto attuatore è rilasciata dal</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|---|
| | <p>Dipartimento Commercio - Servizio Aree Pubbliche la concessione di occupazione di suolo pubblico, per durata pari a quella della gestione. In caso di proroga della durata, è rilasciata nuova concessione per la durata della proroga stessa.</p> <p>4. I soggetti attuatori sono obbligati a provvedere al pagamento del canone annuale, corrispondente al costo dell'occupazione del suolo pubblico in ottemperanza al Regolamento municipale n. 394.</p> | |
| <p>Articolo 9 - Soggetto attuatore</p> <p>1. La Pubblica Amministrazione attraverso apposito bando individua un soggetto attuatore per ogni singolo mercato che avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione e organizzare le attività collaterali di animazione territoriale, culturale e sociale.</p> | <p>Articolo 9 - Soggetto attuatore</p> <p>1. La Pubblica Amministrazione Il soggetto attuatore, individuato ai sensi dell'art. 8 attraverso apposito bando per ogni singolo mercato, avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione e di organizzare le attività collaterali di animazione territoriale, culturale e</p> | <p>La norma chiarisce in modo compiuto e organico i compiti e gli oneri in capo al soggetto attuatore, quale intermediario tra operatori e amministrazione, anche responsabile dell'organizzazione dei servizi e delle attività collaterali, adeguando e integrando gli adempimenti previsti in coerenza con gli aggiornamenti normativi, in particolare con riguardo all'uso delle piattaforme informatiche del Commercio.</p> <p>La proposta di modifica del numero massimo delle gestioni in capo ad uno stesso soggetto da tre a cinque trova la sua <i>ratio</i> nell'innalzamento</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>2. Sarà cura di tale soggetto occuparsi anche dell'organizzazione delle attività di servizio (pulizia, fornitura, ecc.) relative al mercato.</p> <p>3. Per tale attività i partecipanti al mercato sono tenuti a versare un contributo, definito nell'atto istitutivo, all'atto della domanda, comprensivo del canone suolo pubblico, tassa raccolta rifiuti e dei costi di organizzazione.</p> <p>4. Il soggetto attuatore dovrà, inoltre, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, inviare agli organi competenti per la vigilanza, l'elenco dei partecipanti, accompagnato dal documento comprovante il versamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Esso è tenuto anche a comunicare a tutti i soggetti interessati le informazioni sull'organizzazione delle attività. Un medesimo soggetto può essere riconosciuto accompagnatore di</p> | <p>sociale.</p> <p>2. Sarà cura di tale soggetto occuparsi anche dell'organizzazione delle attività di servizio (pulizia, fornitura, utenze ecc.) relative al mercato.</p> <p>3. Per tali attività i partecipanti al mercato sono tenuti a versare un contributo, come proposto dal soggetto attuatore e determinato nel corso della procedura di evidenza pubblica, comprensivo del canone suolo pubblico, tassa raccolta rifiuti e dei costi di organizzazione.</p> <p>4. Il soggetto attuatore dovrà, inoltre, una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, inviare agli organi competenti per la vigilanza, l'elenco dei partecipanti, accompagnato dal documento comprovante comprovare il versamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Esso Il soggetto attuatore è tenuto anche a comunicare a tutti i soggetti interessati le informazioni</p> | <p>della qualità dell'offerta legata alla professionalità e sostenibilità organizzativa.</p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>non oltre tre mercati tematici periodici, considerando nel loro insieme quelli cittadini e circoscrizionali</p> | <p>sull'organizzazione delle attività.</p> <p>5. I soggetti attuatori devono trasmettere sul Portale della Camera di Commercio “IMPRESAINUNGIORNO” o altro portale abilitato, la comunicazione di inizio attività entro il giorno antecedente la data di ciascuna edizione del mercato periodico tematico.</p> <p>6. La comunicazione di inizio attività contiene l'elenco dei partecipanti, con indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;b) il recapito telefonico e l'indirizzo;c) estremi titolo autorizzativo (n. autorizzazione, n. libretto OPI, n. tesserino hobbisti, ecc.);d) eventuale iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A.;e) descrizione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti previsti dall'atto | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>istitutivo;</p> <p>f) quant'altro necessario allo svolgimento della manifestazione.</p> <p>7. Le comunicazioni presentate con modalità diverse (posta, PEC, fax, a sportello ecc.) sono irricevibili.</p> <p>8. I soggetti attuatori del mercato periodico tematico hanno altresì l'obbligo di trasmettere, sul portale regionale di Rilevazione degli Enti Locali, la presenza degli hobbisti per ogni edizione del mercato periodico tematico, nel rispetto delle leggi regionali vigenti in materia. I medesimi hanno inoltre l'obbligo, per ciascuna edizione del mercato, di timbrare il tesserino degli hobbisti e di vidimare l'elenco beni presentato da ciascun operatore, ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. 28/1999.</p> <p>9. Nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, un medesimo soggetto attuatore può essere riconosciuto</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| | <p>accompagnatore di non oltre tre cinque mercati periodici tematici, considerando nel loro insieme quelli cittadini e circoscrizionali.</p> | |
| <p>Articolo 10 - Domanda di autorizzazione temporanea</p> <p>1. Le domande di concessione di posteggio in bollo debbono pervenire alla Città di Torino, settore competente, almeno 15 giorni prima di ogni mercato o manifestazione. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile, esclusivamente la data di ricezione da parte del protocollo della Città di Torino; il termine è perentorio.</p> <p>2. Le domande di autorizzazione dovranno comunque contenere:</p> <p>1) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;</p> <p>2) il recapito telefonico e l'indirizzo;</p> | <p>Articolo 10 – Domanda di autorizzazione temporanea</p> <p>1. Le domande di concessione di posteggio di autorizzazione temporanea, presentate nei modi di legge, in bollo, debbono pervenire alla Città di Torino, settore competente, almeno 15 giorni prima di ogni mercato o manifestazione. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile, esclusivamente la data di ricezione da parte del protocollo della Città di Torino; il termine è perentorio.</p> <p>2. Le domande di autorizzazione dovranno comunque contenere:</p> <p>a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;</p> <p>b) il recapito telefonico e l'indirizzo;</p> | <p>La proposta, di carattere formale, rende coerente l'articolato con la rubrica del titolo.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>3) eventuali estremi titolo autorizzativo (licenza);</p> <p>4) eventuale iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A.;</p> <p>5) una descrizione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti previsti dall'atto istitutivo.</p> | <p>c) estremi titolo autorizzativo (licenza);</p> <p>d) eventuale iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A.;</p> <p>e) una descrizione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti previsti dall'atto istitutivo.</p> <p>3. Il soggetto attuatore deve tenere conto delle autorizzazioni temporanee ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9.</p> | |
| <p>Art. 8 - Concessione dei posteggi</p> <p>1. I posteggi verranno assegnati, a seguito di apposito bando, con concessione della durata pari a quella dell'atto istitutivo del mercato. Nel caso che il mercato venga riconfermato, tale concessione costituisce priorità, ma non diritto di rinnovo. Al fine di garantire la qualità del mercato non si prevedono subingressi. La cessione dell'azienda comporta il decadimento della concessione. Ogni singolo posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. E' fatto divieto di condividere il</p> | <p>Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi</p> <p>1. Nei mercati mensili, sulla base della percentuale indicata nell'atto istitutivo, i posteggi verranno assegnati, a seguito di apposito bando, con concessione della durata pari a quella della gestione dell'atto istitutivo del mercato. Nel caso che il mercato venga riconfermato, tale concessione costituisce priorità, ma non diritto di rinnovo. Per la percentuale restante e per i mercati ultramensili, l'assegnazione di posteggio, secondo</p> | <p>La proposta coordina i precedenti articoli 8 e 11, con la disciplina di cui alla D.G.R. 32-2642 del 2001, come già indicato nella Deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 n. mecc. 2003 01790/101.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>proprio posteggio con altri operatori, assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione</p> <p>Articolo 11- Assegnazione dei posteggi</p> <p>1. L'assegnazione dei posteggi avverrà in ordine alla graduatoria definita dall'Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti norme in materia di commercio su aree pubbliche.</p> <p>2. Non è prevista l'operazione di assegnazione dei posti vacanti.</p> | <p>l'elenco proposto dal soggetto attuatore di volta in volta, è valida per i soli giorni della manifestazione.</p> <p>2. L'assegnazione dei posteggi avverrà in ordine a seguito della graduatoria effettuata dal soggetto attuatore, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.</p> <p>3. Al fine di garantire la qualità del mercato non si prevedono subingressi. La cessione dell'azienda comporta il decadimento della concessione. Ogni singolo posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più soggetti. È fatto divieto all'operatore assegnatario di condividere il proprio posteggio, di assumere in carico merce in conto vendita di altri operatori.</p> <p>4. Non è prevista l'operazione di assegnazione dei posti vacanti.</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| <p>Articolo 12 - Dimensione dei posteggi</p> <p>1. Le dimensioni dei posteggi sono definite nell'atto istitutivo. E' vietato chiudere il passaggio comune tra i banchi. Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i propri veicoli nei luoghi indicati dall'amministrazione.</p> | <p>Articolo 12 – Dimensioni dei posteggi</p> <p>1. Le dimensioni dei posteggi sono definite nell'atto istitutivo nel progetto di cui all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento.</p> <p>2. Il posizionamento dei posteggi deve rispettare il piano di sicurezza presentato dal soggetto attuatore. È vietato chiudere il passaggio comune tra i banchi. Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i propri veicoli nei luoghi indicati nel progetto e/o dall'amministrazione.</p> <p>3. Per esigenze di pubblico interesse la Città può imporre eventuali ulteriori prescrizioni.</p> | <p>La norma sposta la determinazione delle dimensioni dall'atto istitutivo al Progetto di dettaglio e introduce espressamente il rispetto del piano di emergenza ed evacuazione. La modifica è motivata da esigenze di sicurezza, elasticità tecnica e migliore adattabilità alle caratteristiche dei singoli luoghi e dei singoli allestimenti, con possibilità per la Città di imporre ulteriori prescrizioni per ragioni di interesse pubblico.</p> |
| <p>Articolo 13 - Orario di mercato</p> <p>1. Ogni mercato dovrà operare secondo gli orari previsti nell'atto istitutivo. L'allestimento dei banchi di vendita non potrà iniziare prima di un'ora dell'orario di inizio del mercato. L'area dovrà essere liberata entro un'ora dall'orario di fine</p> | <p>Articolo 13 – Orario di mercato</p> <p>1. Ogni mercato dovrà operare negli orari previsti nell'atto istitutivo. L'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare a partire da un'ora prima dell'orario di inizio del mercato. L'area dovrà essere liberata entro un'ora dall'orario di fine del mercato. A nessun operatore è consentito - salvo casi di</p> | <p>L'articolo unifica in una sola disposizione il previgente orario di mercato e le regole di allestimento oggi distribuite negli artt. 13 e 14 del regolamento vigente. La <i>ratio</i> è quella della semplificazione testuale e della concentrazione in un unico punto di tutte le prescrizioni operative relative a montaggio, smontaggio, accesso degli assegnatari e divieto di circolazione o sosta dei mezzi non autorizzati. La scelta migliora la leggibilità del regolamento</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>del mercato. A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.</p> <p>Articolo 14 - Accesso degli operatori al mercato</p> <p>a) l'accesso all'area di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato;</p> <p>b) è vietata la circolazione, stanziamento dei veicoli se non facente parte integrante dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo.</p> | <p>comprovata ed eccezionale gravità – abbandonare anticipatamente il mercato.</p> <p>2. L'accesso all'area di mercato, nella fase di montaggio dei posteggi, è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posteggio.</p> <p>3. Sono vietate la circolazione e lo stazionamento dei veicoli non facenti parte dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo.</p> | <p>e agevola i controlli sul campo.</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| <p>Articolo 14 - Accesso degli operatori al mercato</p> <p>a) l'accesso all'area di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato;</p> <p>b) è vietata la circolazione, stanziamento dei veicoli se non facente parte integrante dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo.</p> | <p>Articolo 14 - Accesso degli operatori al mercato Modifica della data dell'edizione ordinaria - Edizioni straordinarie</p> <p>a) l'accesso all'area di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato;</p> <p>b) è vietata la circolazione, stanziamento dei veicoli se non facente parte integrante dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo.</p> <p>1. Nel caso in cui l'edizione ordinaria del mercato periodico tematico venga a coincidere con un giorno festivo nazionale ufficiale, compresa la festività locale del Santo Patrono, il soggetto attuatore può chiedere ai competenti uffici del Dipartimento Commercio e alla Circoscrizione di riferimento, la modifica della data dell'evento, almeno sessanta giorni</p> | <p>La disposizione introduce, da un lato, una disciplina espressa per il rinvio dell'edizione ordinaria del mercato in caso di festività nazionali, festa patronale, allerta meteo o motivate ragioni di interesse pubblico; dall'altro lato, disciplina lo svolgimento di edizioni straordinarie, entro limiti quantitativi, con obbligo di mantenere luogo, layout e modalità del mercato ordinario. La modifica colma un vuoto regolamentare, riduce la discrezionalità e garantisce il servizio seppur in data diversa per il sopraggiungere di situazioni eccezionali.</p> |
|---|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>antecedenti la festività.</p> <p>2. Nel caso di allerta meteo diramata dall'ARPA Piemonte o dai competenti organi per il giorno in cui è previsto lo svolgimento di una edizione del mercato periodico tematico, ovvero in caso di previsioni metereologiche gravemente avverse tali da far prevedere verosimilmente una allerta meteo, il soggetto attuatore può chiedere ai competenti uffici del Dipartimento Commercio e alla Circonscrizione di riferimento il rinvio dell'edizione stessa ad una data successiva, da calendarizzare entro 30 giorni dall'evento programmato e comunque entro la fine dell'anno solare.</p> <p>3. È fatta salva, in caso di motivate ragioni di interesse pubblico, la facoltà per la Città di revocare l'edizione del mercato periodico tematico, con richiesta al soggetto attuatore di variazione della data programmata.</p> <p>4. La Giunta Comunale può autorizzare edizioni straordinarie, in numero non</p> | |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>superiore a due nello stesso anno solare, su richiesta dei soggetti attuatori. In tal caso l'edizione straordinaria deve svolgersi nello stesso luogo, con lo stesso layout e con le medesime modalità, delle edizioni ordinarie del mercato periodico tematico.</p> <p>5. Qualora la data dell'edizione straordinaria fosse effettuata il giorno precedente o successivo a quello dell'edizione ordinaria, l'area oggetto di concessione dovrà essere liberata nel periodo intercorrente tra la chiusura e l'apertura delle due edizioni.</p> | |
| <p>Articolo 15 - Comitato ispettivo</p> <p>1. L'Amministrazione Comunale può avvalersi di un comitato ispettivo, nominato dal Sindaco o suo delegato, al fine di verificare la conformità delle merceologie rispetto a quanto previsto nell'atto istitutivo e valutare nel complesso la qualità delle manifestazioni. I componenti potranno</p> | <p>Articolo 15 – Comitato ispettivo Controlli e Sanzioni</p> <p>1. L'Amministrazione Comunale può avvalersi di un comitato ispettivo, nominato dal Sindaco o suo delegato, al fine di verificare la conformità delle merceologie rispetto a quanto previsto nell'atto istitutivo e valutare nel complesso la qualità delle manifestazioni. I componenti potranno essere indicati dalle</p> | <p>La norma sostituisce il previgente “Comitato ispettivo” con un sistema più oggettivo di monitoraggio e responsabilizzazione del soggetto attuatore: relazione annuale, specificazione dei dati minimi da rendicontare, diffida, decadenza e revoca. La modifica è motivata dall'esigenza di passare da uno strumento eventuale e consultivo a un sistema documentale stabile, verificabile e collegato a conseguenze amministrative graduate.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>essere indicati dalle Associazioni di categoria e dei Consumatori e dall'Amministrazione Comunale.</p> | <p>Associazioni di categoria e dei Consumatori e dall'Amministrazione Comunale.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="801 347 1435 1214">1. Il soggetto attuatore deve presentare ai competenti uffici del Dipartimento Commercio e della relativa Circoscrizione, entro e non oltre il 31 gennaio, una Relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente. La relazione deve indicare, tra l'altro, un resoconto delle edizioni del mercato periodico tematico svolte nell'anno precedente, il numero e la tipologia degli operatori che hanno partecipato a ciascuna edizione, il numero dei posteggi occupati, l'importo complessivo dei contributi. Dovrà inoltre essere illustrata e documentata l'attività collaterale di animazione territoriale, culturale, sociale posta in essere.<li data-bbox="801 1251 1435 1394">2. L'omissione della trasmissione della relazione annuale di cui al comma 1 è oggetto di valutazione, ai fini della proroga | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | <p>dell'affidamento al soggetto attuatore.</p> <p>3. Il mancato adempimento della trasmissione della comunicazione di inizio attività e degli adempimenti regionali di cui all'art. 9 del presente Regolamento, reiterato per due edizioni consecutive e non giustificato, comporta la decadenza della concessione del soggetto attuatore.</p> <p>4. In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento la Città trasmetterà diffida scritta al soggetto attuatore. In caso di persistente inadempimento la Città provvederà a revocare l'affidamento e la concessione di occupazione suolo pubblico.</p> | |
| | <p>Articolo 15 BIS – Promozione dell'economia circolare</p> <p>1. La Città, al fine di promuovere l'economia circolare, riducendo l'impatto ambientale con una rigenerazione di materiali sostenibile e inclusiva in tutte le sue</p> | <p>La proposta aggiorna il Regolamento in oggetto consentendo la istituzione di mercati periodici tematici ai sensi dell'art. 11 bis comma 1 della Legge Regione Piemonte n. 28/1999, come modificata dalla Legge Regione Piemonte n. 16/2017 e da ultimo dalla Legge Regione Piemonte 9/2025, attratti alla disciplina della vendita occasionale su area pubblica, che non costituisce attività di commercio.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>possibili forme, limitando al massimo gli sprechi e prolungando il ciclo di vita di beni, con delibera di Giunta Comunale può istituire, ai sensi dell'art. 11 bis comma 1 della l.r.n.28/99 e s.m.i., mercati periodici tematici aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, anche a tema specifico, ai quali non si applica il limite temporale di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento.</p> <p>La partecipazione a tali mercati è consentita a soggetti che esercitano l'attività di vendita occasionale in possesso di specifico tesserino hobbisti "green.To:" utilizzabile esclusivamente per detti mercati. Tale tesserino è rilasciato dal Comune, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale n.28/1999, secondo criteri, modalità e diritti di istruttoria esenti o agevolati definiti dalla Giunta Comunale.</p> <p>2. Ciascun soggetto può essere in possesso di un unico tesserino per la vendita occasionale. Il possesso del tesserino "green.To:" consente la partecipazione ai soli mercati istituiti ai sensi del comma 1 del</p> | <p>La possibilità di istituire detti mercati risponde all'esigenza di promozione dell'economia circolare in tutte le sue possibili forme. I mercati possono costituire uno strumento e un modello dell'economia circolare, con la finalità primaria di estendere il ciclo di vita dei prodotti, riducendo sprechi e rifiuti. Essi promuovono il riuso e la riparazione, limitando l'estrazione di nuove materie prime e contenendo l'inquinamento.</p> <p>Detta finalità è promossa altresì tramite il rilascio di un tesserino dedicato "green.To:", che può costituire un ulteriore strumento di sensibilizzazione verso la neutralità climatica, obiettivo 2050 del Green Deal Europeo, che favorisce anche il passaggio a un'economia circolare per ridurre l'inquinamento.</p> <p>La richiesta del tesserino hobbisti green.To: rappresenta così una scelta consapevole e di valore per partecipare esclusivamente a detti mercati nei quali la vendita è svolta in forma occasionale e non costituisce attività di commercio.</p> <p>Resta ferma la partecipazione degli hobbisti di cui all'art. 5 comma 1 lettera f) a tutti i mercati tematici periodici, con le modalità del presente Regolamento.</p> <p>In virtù delle disposizioni di cui all'art. 11 ter della legge regionale 28/99 e s.m.i., ciascun soggetto può essere possessore di un solo</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>presente articolo.</p> <p>3. La Città, con delibera di Giunta Comunale, al fine di valorizzare l'ingegno e la creatività può istituire altresì mercati periodici tematici aventi quale specializzazione la vendita di opere del proprio ingegno, la cui partecipazione è consentita a soggetti OPI in possesso del libretto comunale, nel rispetto dei Regolamenti municipali n. 401 e n. 395, cui si rinvia.</p> <p>4. I mercati istituiti ai sensi del presente articolo, sia su iniziativa della Città, anche circoscrizionale, sia su proposta di soggetti terzi, possono essere affidati in gestione, a soggetti attuatori scelti con procedure a evidenza pubblica, sulla base di un Progetto di gestione e organizzazione del mercato periodico tematico, nel rispetto del presente Regolamento, in quanto compatibile con l'attività di vendita occasionale.</p> <p>5. Ai mercati periodici tematici, istituiti ai sensi del presente articolo, non si applica la</p> | <p>tesserino hobbisti.</p> <p>Tenuto conto delle pregresse esperienze sperimentali approvate dalla Giunta comunale per l'esposizione e la vendita di manufatti realizzati da Operatori del Proprio Ingegno, risultate funzionali alla valorizzazione delle lavorazioni manuali e creative e alla qualificazione degli spazi urbani, viene inserita la possibilità di istituire mercati specificamente riservati ai soggetti OPI, quale forma coerente di promozione dell'ingegno individuale e di garanzia dell'omogeneità tematica dell'offerta.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>normativa del commercio su area pubblica, ai sensi dell'art. 11 bis comma 3 della l.r.Piemonte 28/1999 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera h) del d.lgs. 114/1998.</p> | |
| <p>Articolo 16 - Rinvii</p> <p>1. Il presente regolamento costituisce specificazione del Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica. Per tutto quanto qui non contemplato si fa riferimento a tale Regolamento.</p> | <p>Articolo 16 – Rinvio</p> <p>1. Il presente regolamento costituisce specificazione del Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica. Per tutto quanto qui non contemplato si fa riferimento a tale Regolamento. 1.—Il presente Regolamento, nel rispetto del Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica n. 305, valorizza l'offerta commerciale specializzata in ambito urbano, incentivando il commercio su area pubblica nel rispetto dei principi, dei criteri e degli obiettivi di cui alla vigente legislazione sul commercio su area pubblica.</p> | <p>La nuova clausola di rinvio chiarisce che il Regolamento n. 284 opera come disciplina speciale, coordinata con il Regolamento municipale n. 305. La modifica è motivata dall'esigenza di ribadire il carattere complementare del Regolamento sui mercati periodici tematici e valorizzare il ruolo di tali mercati come strumento di offerta commerciale specializzata in ambito urbano.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>2. Per quanto qui non previsto si rinvia al Regolamento municipale n. 305 e alla normativa nazionale e regionale di riferimento.</p> | |
|--|---|--|